

## **TI\_GERICHTE 50.2002.1 vom 17. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.2002.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2002.1)

FR: TI\_GERICHTE 50.2002.1 du 17 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 50.2002.1 del 17 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

cpv. 1 PAmm); che a norma di legge (art. 39 cpv. 1 Lespr) le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese; che in quanto fondata sul DE e diretta contro lo Stato, la pretesa risarcitoria avanzata il 14 dicembre 2000 dal comune \_\_\_\_\_ si appalesa con ogni evidenza tardiva; il DE è infatti entrato in vigore il 29 maggio 1990 con la sua pubblicazione nel BU (cfr. art. 4 cpv. 1 DE); che a torto il ricorrente pretende ora di poter poggiare la sua azione sulla variante di PR del 1992; a prescindere dal fatto che debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale sarebbe in tal caso il comune stesso (RDAT II-1998 N. 34), quello strumento pianificatorio volto a designare puntualmente le zone residenziali NV, R2 e R3 all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale non ha per nulla interessato i mapp. 722, 741 e 747; che l'assetto pianificatorio di quei fondi non è stato invero influenzato nemmeno dal DE; in effetti, il loro statuto è stato definito in modo vincolante con il pregresso PR del 1990, che li ha attribuiti parte alla zona forestale, parte alla zona AP-EP; che sotto questo profilo, la situazione delle proprietà comunali in esame non è neppure lontanamente comparabile con quella del mapp. \_\_\_\_\_ oggetto della STA 26 aprile 2001 in re \_\_\_\_\_; questa particella - posta nella zona genericamente definita come edificabile dal DE - è stata azionata solo nel 1992 grazie alla variante che ha caratterizzato le singole zone di utilizzazione all'interno del CPM; che a giusto titolo dunque il Tribunale di espropriazione ha considerato perente le pretese d'indennità per titolo di espropriazione materiale notificate dal comune il 14 dicembre 2000; che stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato; la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Per questi motivi, visti gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.